

Segreteria Aiop Sicilia

Da: Segreteria Aiop Sicilia <segreteria@aiopsicilia.it>
Inviato: venerdì 13 marzo 2020 13:57
A: Montalbano Silvana (gmail) (montalbano.aiopsicilia@gmail.com)
Oggetto: Prot. n. 215 - Ordinanze n. 3 e 4 del 8 marzo 2020 presidente Musumeci
Allegati: ordinanze 3 e 4 presidente regione coronavirus.pdf

Prot. n. 215/2020

Ai Titolari delle case di cura
LORO SEDI

Vi rimettiamo, per opportuna conoscenza, le ordinanze di cui in oggetto pubblicate nella GURS n. 13 del 9 marzo 2020.

Cordiali saluti

Dott. Silvana Montalbano

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Lunedì, 9 marzo 2020

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI
sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 8 marzo 2020, n. 3.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica pag. 2

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 8 marzo 2020, n. 4.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica pag. 5

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 marzo 2020.

Piano regionale di sorveglianza e prevenzione per la Peste Suina Africana nel territorio della Regione siciliana per l'anno 2020 pag. 8

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 8 marzo 2020, n. 3.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto** l'art.32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana e in particolare l'art.31 comma 2;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art.32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e in particolare l'art.2 Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale che recita *"in attuazione dell'art.3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva"*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e in particolare l'art.5 comma 4;

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

- Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
- Preso atto** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Ritenuto** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
- Visto** il decreto Rep.626 del 27.02.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Coordinatore interventi ai sensi dell'OCDPC 630/2020 di nomina ai sensi dell'art.1 comma 1 della citata Ordinanza a Soggetto attuatore del Presidente della Regione Siciliana per assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Siciliana per la gestione dell'emergenza indicata in premessa;
- Visto** che gli organi di comunicazione hanno diffuso notizie di rientro nei territori di residenza da parte di cittadini che hanno transitato, sostato o sono domiciliati per motivi di lavoro o di studio nei territori *della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria;*
- Considerato** che un rientro di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone sopra indicate potrebbe comportare l'ingresso incontrollato di soggetti a rischio di trasmissione del virus con grave pregiudizio alla salute pubblica;
- Considerato** che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità.

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *-Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*
2. In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.
3. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con Ordinanza n°2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze *dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria,* con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.
4. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori *della*

COPIA
NON
VALIDA

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

5. Il Dipartimento regionale della protezione civile disporrà presso gli imbarcaderi di Messina due tende per i fabbisogni sanitari e distribuirà la presente Ordinanza a tutti i cittadini in arrivo.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale della Regione.

Palermo, 8 marzo 2020.

MUSUMECI

(2020.11.703)102

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 8 marzo 2020, n. 4.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto** l'art.32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana e in particolare l'art.31 comma 2;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e in particolare l'art.2 Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale che recita "in attuazione dell'art.3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva";
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e in particolare l'art.5 comma 4;

COPIA TRATTA I
NON VALIDA F

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

Preso atto	dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;
Preso atto	della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Ritenuto	che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Ritenuto	che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Visto	il decreto Rep.626 del 27.02.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri Coordinatore interventi ai sensi dell'OCDC 630/2020 di nomina ai sensi dell'art.1 comma 1 della citata Ordinanza a Soggetto attuatore del Presidente della Regione Siciliana per assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Siciliana per la gestione dell'emergenza indicata in premessa;
Visto	che gli organi di comunicazione hanno diffuso notizie di rientro nei territori di residenza da parte di cittadini che hanno transitato, sostato o sono domiciliati per motivi di lavoro o di studio nei territori <i>della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli;</i>
Considerato	che un rientro di un così elevato numero di persone provenienti dalle zone sopra indicate potrebbe comportare l'ingresso incontrollato di soggetti a rischio di trasmissione del virus con grave pregiudizio alla salute pubblica;
Considerato	che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;
Considerato	che per mero errore l'Ordinanza n°4 del Presidente della Regione Siciliana non riportava le province di <i>Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli</i> tra quelle riportate all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020;

ORDINA

1. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con Ordinanza n°2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, anche relativamente alle provenienze *dalle province di Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli* con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.
2. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato anche nei territori *delle province di Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli* deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento

COPIA TI
NON

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale della Regione.

Palermo, 8 marzo 2020.

MUSUMECI

(2020.11.703)102

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione